



MOZ 261

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

Oggetto: Applicazione della Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, in materia di indennità al Presidente e ai membri della Giunta esecutiva delle Comunità Montane, e richiesta di modifica della normativa nazionale

Premesso che:

- La Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" disciplina il trattamento economico del Presidente e dei membri della Giunta esecutiva, al fine di garantire equità, trasparenza e adeguatezza rispetto alle responsabilità connesse alle rispettive cariche.
- L'articolo 4 comma 5 della l.r. 19/2008 è stato oggetto di modifica da parte della Legge Regionale 8 agosto 2022, n.17 "Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali", e presenta ora la seguente formulazione:
"Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 30 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima".
- Tale normativa è espressione della competenza legislativa residuale delle Regioni, come sancito dall'articolo 117 della Costituzione e ribadito da pronunce della Corte Costituzionale (es. sentenze nn. 244/2005, 237/2009, 456/2005).
- Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 7, prevede che agli amministratori di comunità montane e altre forme associative non possano essere attribuite indennità, gettoni o emolumenti di alcun tipo.

Considerato che:

- Il combinato disposto delle norme citate determina un contrasto tra la legislazione regionale e quella statale, con la conseguente impossibilità di applicare integralmente quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della Legge Regionale n. 19/2008, che riconosce al Presidente e ai membri della Giunta esecutiva una specifica indennità di funzione.
- Tale situazione limita l'autonomia decisionale regionale, creando disparità di trattamento e compromettendo la valorizzazione del ruolo delle Comunità Montane e degli altri enti locali.
- La Corte costituzionale, in numerose pronunce (es. sentenze nn. 193/2012, 148/2012, 232/2011), ha riconosciuto che il coordinamento della finanza pubblica, pur essendo competenza statale, deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, lasciando margini di intervento alle Regioni.

La Conferenza Stato-Regioni rappresenta il luogo istituzionale deputato al confronto e alla definizione di soluzioni condivise in materia di competenze legislative concorrenti e relative applicazioni normative.

Rilevato che:

- La mancata applicazione della Legge Regionale n. 19/2008 penalizza le Comunità Montane lombarde, che dal 2010 non

corrispondono alcuna indennità ai propri amministratori.

- La revisione delle disposizioni nazionali che limitano l'applicazione della normativa regionale è necessaria per garantire il rispetto delle competenze delle Regioni e una gestione più efficace e coerente delle risorse locali.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. A adottare ogni iniziativa utile e necessaria per garantire l'applicazione piena e integrale della Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, con particolare riferimento al trattamento economico del Presidente e dei membri della Giunta esecutiva.
2. Ad attivarsi presso la Conferenza Stato-Regioni, proponendo una modifica della normativa nazionale vigente, al fine di rimuovere i limiti che ostacolano o impediscono l'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 19/2008.

Firmatari

ASTUTI Samuele (PD), 22/01/2025
ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 22/01/2025
SCANDELLA Jacopo (PD), 22/01/2025
FRAGOMELI Gian Mario (PD), 22/01/2025
DELBONO Emilio (PD), 22/01/2025
BUSSOLATI Pietro (PD), 23/01/2025
MAJORINO Pierfrancesco (PD), 23/01/2025
PONTI Pietro Luigi (PD), 23/01/2025
VALLACCHI Roberta (PD), 23/01/2025
CASATI Davide (PD), 23/01/2025
CARRA Marco (PD), 23/01/2025

Atto presentato il 24/01/2025 11:02:38